

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EBOLI**

Il Giudice di pace, dott. Carlo Pascale, ha pronunciato la seguente,

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. *omissis* R.G. vertente

**TRA**

*Attori*

**E**

**BANCA**

*Convenuta*

Avente ad **oggetto**: restituzione somme.

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLE DECISIONE**

La presente pronunzia viene estesa *ex art.* 132, co. 2° n.4, c.p.c. sulla base delle fonti probatorie acquisite e delle conclusioni rassegnate in atti.

Sono da ritenere sussistenti la rispettiva *legittimatio ad causam* delle parti (condizione dell'azione), nonché la loro rispettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (questione di merito), provate dalla documentazione ritualmente prodotta.

2. La domanda non è fondata e va rigettata.

Per quanto riguarda il superamento del tasso soglia usura L. 108/1996 e gli interessi corrispettivi divergenti parte attrice non produceva un prospetto o una relazione contenete la quantificazione asseritamente corretta del rapporto dare-avere tra le parti.

Infatti sulla parte che lamenta la natura usuraria del tasso di interesse grava l'onere di allegare e indicare i tempi, i modi e la misura del superamento del tasso soglia, con la indicazione dei tassi soglia per ogni periodo di riferimento in cui si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia, nonché procedere alla quantificazione di quanto si presume illegittimamente addebitato nel corso del rapporto contrattuale dalla banca.

A sostegno dei propri assunti parte attrice chiede disporsi CTU tecnica-contabile.

Si tratta di una richiesta che non può trovare accoglimento poiché tale incombente avrebbe un carattere esplorativo essendo diretto a supplire alle carenze in punto di prova del credito, gravanti sulla parte che si duole della erronea quantificazione del dare-avere.

Parte attrice non ha, pertanto, assolto l'onere probatorio che su di lei gravava in ordine alla sussistenza della domanda e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la

*Sentenza, Giudice di Pace di Eboli, dott. Carlo Pascale, n. 1002 del 5 settembre 2018*

parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità. Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle parti (così Cass. Civ. 212/2006, 11317/2003). Inoltre la Suprema Corte ha dichiarato "... la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico- scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti; la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito..." (Cass. 1266/2013).

Pertanto, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 2697 c.c. quale regola di giudizio per la quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza dei fatti costitutivi dell'azione, determina la soccombenza della parte onerata della relativa dimostrazione, comporta il rigetto della domanda.

3. Le spese di lite per la controvertibilità delle questioni e peculiarità trattate si ritiene che sussistono i presupposti per dichiararle interamente compensate tra le parti.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Eboli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai CORRENTISTI nei confronti della Banca, in persona del legale rapp.te *p.t.*, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*